

N. R.G. 20892/2019



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione
cittadini UE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 20892/2019 promossa da:

██████████ con l'avv. PERINI VALERIA

RICORRENTE

contro

**QUESTURA DI RAVENNA
MINISTERO DELL'INTERNO**

RESISTENTE/I CONTUMACE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Matilde Betti Presidente
dott. Angela Baraldi Giudice *rel.*
dott. Alessandra Cardarelli Giudice

all'esito della camera di consiglio del 2 marzo 2020
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/02/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la ricorrente ██████████ cittadina albanese nata il ██████████ ha chiesto, previa sospensiva, l'annullamento del provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, emesso dal Questore di Ravenna in data 20.8.2019 notificato il 19.11.2019, e l'accertamento del suo diritto alla protezione umanitaria di cui all'art.18 TU Immigrazione e 27 del Regolamento di attuazione.

A tal fine il difensore ha premesso che la ragazza nel gennaio 2019 si era presentata presso il suo studio per avere una consulenza in merito alla sua situazione amministrativa e di soggiorno; in quell'occasione la giovane era apparsa inizialmente diffidente e spaventata, poi era scoppiata a piangere e aveva raccontato brevemente la sua vicenda migratoria da cui erano emersi profili

Pagina 1

Q



riconducibili a sfruttamento sessuale. Il difensore allora aveva deciso, d'accordo con la ragazza, di attivare la rete anti-tratta dei servizi sociali, presente sul territorio.

██████████ a partire dal 22.03.2018, era stata presa in carico dal progetto "Oltre la Strada" nell'ambito del programma di assistenza e integrazione sociale di cui all'art.18 TU Immigrazione e 27 DPR n.394/1999.

In particolare, si legge nella relazione del progetto, che accompagna la richiesta di permesso art.18 TU Immigrazione del 09.04.2018, che *"le operatrici del progetto Oltre La Strada hanno condotto una serie di colloqui con la donna a seguito dei quali la sig.ra risulta essere vittima di tratta e sfruttamento della prostituzione. La sig.ra ██████████, infatti, giunta in Italia con un visto turistico per visitare la sorella ed il fratello, viene avvicinata tramite internet da un uomo che la corteggia e la convince di essere il suo fidanzato. Quest'uomo, tuttavia la introduce nei circuiti della prostituzione, dai quali la donna riesce a sottrarsi con l'inganno solo diversi mesi dopo. Numerosi sono gli indicatori di tratta che emergono dal racconto: il reclutamento tramite internet da parte di un connazionale, le false informazioni fornite dallo sfruttatore rispetto alla destinazione finale del viaggio e alla propria identità, le minacce e la violenza fisica come metodi di coercizione allo sfruttamento della prostituzione, l'utilizzo di metodi illeciti da parte della rete di sfruttamento per ottenere visti turistici regolari da apporre sul passaporto della donna e l'assenza di libertà di movimento della donna. Anche l'assenza di una denuncia da allegare a tale richiesta può essere letto come un indicatore di tratta, in quanto il timore della donna nei confronti della rete di sfruttamento è particolarmente elevato anche a distanza di tempo"*.

La relazione di presa in carico della straniera da parte del Progetto Oltre la Strada prosegue descrivendo le attività previste per la ██████████ nell'ambito di detta presa in carico e conclude richiedendo in favore della giovane albanese il permesso di soggiorno ex art.18 TU Immigrazione. 9

Si legge sempre nel ricorso che, sulla base della valutazione operata dal progetto anti tratta del Comune di Ravenna, che documenta la presa in carico della straniera a far data da marzo 2018, la richiesta di protezione internazionale presentata dalla stessa presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Ravenna il 14.02.2018 era stata sostituita, in data 16.04.2018, con una richiesta di permesso di soggiorno ex art.18 TU Immigrazione in quanto fattispecie di soggiorno specificatamente attinente alla vicenda della Turku.

La richiesta di rilascio del permesso ex art.18 TU Immigrazione, presentata alla Questura di Ravenna il 16.04.2018, è restata pendente sino al 20.08.2019, periodo durante il quale la straniera ha proseguito il proprio percorso di integrazione sul territorio nazionale continuando ad essere sostenuta dal Progetto Oltre la Strada mostrandosi *"rispettosa e collaborativa nei confronti delle operatrici"*.

Il 19.11.2019 le è stato notificato il diniego qui impugnato.

Il provvedimento è così motivato:

- la straniera è stata presa in carico in data 22.3.2018 nell'ambito del programma di protezione sociale progetto Oltre la strada;
- dagli accertamenti svolti è emerso che la straniera è stata *segnalata più volte per aver fornito generalità false e possesso di documenti falsificati*, fatti per cui è stata arrestata insieme ad altra straniera;
- le dichiarazioni della straniera hanno evidenziato *"la genericità e l'estrema vaghezza"* delle medesime, senza peraltro evidenziare i necessari indicatori di tratta;
- l'A.G. competente non ha inteso rilasciare il richiesto parere al rilascio del permesso di soggiorno richiesto.

Nel ricorso infine si deduce l'illegittimità del provvedimento di diniego per carenza di idonea istruttoria; violazione di legge per carenza ed illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto; violazione dell'art. 18 TUI e 27 reg. att., segnatamente per la negazione del "doppio binario" previsto dall'art. 18 TUI e del principio della non premialità dell'istituto.

Sospesa l'efficacia esecutiva con provvedimento *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs 150/11 e regolarmente instaurato il contraddittorio, parte resistente non si è costituita; all'udienza del 27 febbraio 2020 è comparsa la ricorrente che, in lingua italiana, ha reso le seguenti dichiarazioni:

"sto lavorando e il mio contratto scade il 31.12.2020; ho in corso il progetto presso Oltre la strada; ho già raccontato tutta la mia storia; al momento ho degli incontri con la psicologa; sono arrivata a luglio 2015; vivo a Faenza con mio fratello; il 14.2.2018 tramite del progetto accompagnata dall'operatrice ho presentato la domanda di protezione internazionale la Questura di Ravenna; il 16 aprile 2018 a seguito di accordo tra il progetto e la Questura si è ritenuto di modificare la ricevuta della richiesta in art. 18 convertendo la domanda; ora, visto che mi è stata rigettata la richiesta ex art. 18, ho presentato nuovamente richiesta di protezione internazionale. Quando sono stata sentita dalla Questura ho avvertito una certa pressione; hanno allontanato l'operatrice del progetto; ero senza avvocato; ero timorosa e non so neppure che cosa ho detto di preciso; volevano che presentassi denuncia; io non me la sentivo per paura perché il fratello di quello che fingeva di essere il mio fidanzato era andato a casa dei miei genitori. Io, questo accesso nella mia abitazione a mia insaputa facendo delle promesse ai miei genitori di natura economica raccontando cose che non erano vere (ad esempio che lavoravo in un ristorante), l'ho percepito come un messaggio a me, una sorta di pressione a fare quello che mi chiedevano per non deludere

le aspettative dei miei genitori; era un modo per dirmi "se tu lavori per noi, aiutiamo la tua famiglia"; quando sono scappata da loro, loro hanno mandato a mia sorella un video che mi riprendeva a lavorare sulla strada durante una retata in Calabria; glielo hanno mandato tramite un account falso".

Il difensore ha concluso chiedendo la conferma del decreto con cui è stata accolta l'istanza di sospensione e l'accoglimento del ricorso.

Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Bologna e l'applicazione del rito sommario collegiale di cognizione.

Come noto infatti il DL 113/18 convertito con modificazioni nella L. 132/18 al comma 5° dell'art. 1 è intervenuto sul d.lgs. 150/2011, inserendo il nuovo art. 19 *ter* che disciplina le "Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario". Per effetto di tale disposizione, sono regolate dal *rito sommario di cognizione*, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, "le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46" e, ora modificato, dallo stesso art. 1 d.l. n. 113/18, al comma 3°, lett. a, nn. 2 e 3., ai sensi dell'art. 3 del D.L. 13/2017, convertito nella Legge 46/2017. E tra le controversie elencate dalla lettera d bis rientra quella in esame.

Oggetto del ricorso è il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale previsto dall'art. 18 D.lgs 286/98.

Quest'ultima disposizione prevede che "quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'art. 3 della legge 20 febbraio 195, n. 75, o di quelli previsti dall'art. 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai

condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale".

L'art. 27 del DPR 394/99 chiarisce che la proposta per il rilascio può provenire alternativamente o *"dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi ...convenzionati con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero"* oppure *"dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento ... nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni"*.

Ebbene, nonostante il tenore non proprio cristallino dell'intero testo delle disposizioni in esame – che ha dato luogo, come si vedrà, a dubbi interpretativi in capo alle Questure, tanto che il Ministero dell'Interno è dovuto intervenire emanando più di una circolare – si deve ritenere che il sistema previsto dal nostro ordinamento – in conformità alla Direttiva 2004/81/CE sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e alla Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime – si fonda su due distinti percorsi tra loro alternativi e solo eventualmente sovrapposti.

Si tratta del percorso giudiziario e del percorso sociale.

Mentre nel primo caso occorre che sia stato avviato un procedimento penale relativamente ai fatti di violenza o grave sfruttamento, in seguito alla denuncia della vittima o se la stessa abbia reso dichiarazioni nell'ambito del procedimento penale, nel secondo, in assenza di denuncia o di dichiarazioni, occorre che la vittima aderisca ad un programma di assistenza e integrazione sociale, affidandosi ad un ente specificamente preposto all'assistenza delle vittime di grave sfruttamento.

Solo nel primo caso pertanto, se la proposta non è direttamente formulata dal PM, sarà necessario acquisire il parere dell'autorità giudiziaria (cfr. art. 27, comma 2, reg. att.: "a) il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omissis di formulare la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità del pericolo").

Che non occorra il parere dell'AG nel caso di proposta formulata dagli enti preposti si ricava – oltre che da una attenta lettura del dato testuale che limita il parere al caso in cui, nonostante la pendenza di un procedimento penale, il PM non abbia formulato la proposta o, pur formulandola, non abbia specificato la gravità e l'attualità del pericolo – anche dall'esigenza di evitare di subordinare la tutela della persona offesa alla sua collaborazione investigativa, prendendo atto del diverso atteggiarsi della vittima rispetto ai suoi sfruttatori anche nel tempo (è nota infatti la necessità di un

congruo periodo di tempo per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai loro trafficanti, usufruendo di un periodo di riflessione), rispondendo alla primaria finalità di tutela delle persone vulnerabili, a prescindere dalla rilevanza dei loro contributi investigativi che, peraltro, potrebbero non essere in grado di fornire.

Non v'è dubbio che i due percorsi possano finire con il sovrapporsi nel caso in cui, dopo la proposta dell'ente, la vittima decida di denunciare o di fornire agli investigatori elementi utili per l'avvio o la prosecuzione di una indagine. Così anche nel caso di trasmissione della *notitia criminis* da parte delle forze dell'ordine, venute a conoscenza di fatti costituenti reato descritti nella relazione dell'ente. Tuttavia ciò non significa che la modalità cd sociale si trasformi in quella cd giudiziale. E

– lo si ribadisce – la vittima non può essere costretta, se questa non è la sua volontà, a denunciare o a fornire informazioni utili nell'ambito dell'indagine penale.

Nel caso di contemporanea presenza di un procedimento penale, il PM potrebbe autonomamente formulare una proposta oppure potrebbe essergli chiesto di formulare un parere ma la decisione della vittima di non collaborare non può essere sanzionata con il rifiuto di rilasciare il permesso sul presupposto di un parere negativo, a fronte della diversa conclusione dell'ente. Ciò, si noti, non si traduce tuttavia in un obbligo in capo al questore di rilasciare il permesso richiesto; questi dovrà comunque discrezionalmente valutare il contenuto della relazione e l'esigenza di tutela della vittima (cfr. art. 27, comma 3, reg. att.: "*Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1°, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti*"), a prescindere dalla possibilità di disporre di elementi utili all'esercizio dell'azione penale.

L'interpretazione qui sostenuta peraltro è conforme al contenuto delle circolari emanate nel tempo dal Ministro dell'Interno: si veda la circolare 4 agosto 2000 ("*...in riferimento alle difficoltà segnalate soprattutto da alcune associazioni, si ribadisce che, per ciò che concerne la fase dell'iniziativa, la proposta per il rilascio del relativo permesso di soggiorno dovrà provenire dal Procuratore della Repubblica solo nel caso in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento (...) nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni (art.27, comma 1 lett. b del D.P.R.394/99).* Ne consegue che, qualora l'iniziativa pervenga dai soggetti indicati nel comma 1 lettera a) del medesimo art.27, ai fini della sua valutazione, non sussiste la necessità che all'origine della richiesta sia intervenuta una denuncia. In tali casi, il Questore competente, valutata la gravità e l'attualità del pericolo, anche tenendo conto di quanto segnalato nella relazione dell'associazione o ente

proponente, potrà rilasciare, senza peraltro acquisire obbligatoriamente il parere del Procuratore della Repubblica, un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nella valutazione dovrà anche essere tenuto conto di eventuali conseguenze dei rischi per l'incolumità personale, ai quali potrebbero essere esposti nei Paesi d'origine gli stranieri interessati ed i loro familiari, a seguito del rimpatrio"); la circolare ministeriale 2 gennaio 2006: "Obiettivo da perseguire in via prioritaria ed urgente e', quindi, l'immediata liberazione della vittima dallo stato di soggezione fisica e morale e il ripristino dei diritti fondamentali. Il delineato contesto, oltre che il tenore letterale della disposizione contenuta nel citato art. 18, induce a ritenere che, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, non e' necessariamente richiesta da parte della vittima la denuncia, ne' alcuna forma di collaborazione con gli organi di polizia o con l'Autorità giudiziaria. La norma richiamata, infatti, stabilisce che tale questione sia accertata "nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali"); infine la circolare 28 maggio 2007 sul Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ("...Nel corso dei lavori è stata condivisa la necessità di conseguire una omogenea applicazione del disposto dell'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 relativo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.

Come è noto, tale norma ha introdotto nell'Ordinamento un forte elemento innovativo, rappresentato dall'attenzione alla prioritaria tutela dello straniero che sia vittima di situazioni di violenza o di grave sfruttamento da parte di una organizzazione criminale. Qualora tali situazioni siano accertate e lo straniero corra un concreto pericolo per la sua incolumità, gli è consentito, attraverso il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, di sottrarsi a tale condizione e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. 9

Al fine, quindi, di pervenire ad una maggiore chiarezza in ordine al contenuto di tale previsione normativa, si ritiene opportuno impartire le seguenti indicazioni in merito al suo ambito applicativo, anche in coerenza con quanto già rappresentato con precedenti circolari di questo Ministero. Le SS. LL. devono valutare la sussistenza delle circostanze stabilite nel citato art. 18, in relazione al potere di proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale previsto all'art. 27 del D.P.R. 394/1999. Detta proposta, infatti, può legittimamente provenire dai servizi sociali degli enti locali ovvero dalle Associazioni, Enti o altri organismi privati indicati alla lett. a) del medesimo art. 27 che, nel corso dei loro interventi abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero.

In questo caso, spetta al Questore valutare la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi indicati nella proposta così avanzata. Occorre ricordare che il conseguente rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato alla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria. Non è nemmeno richiesto di acquisire il parere del Procuratore della Repubblica. Diversamente occorre procedere nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento. Per questa evenienza, la proposta sarà avanzata dal Procuratore della Repubblica che dovrà offrire al Questore anche gli elementi necessari a valutare la gravità e l'attualità del pericolo. Ove la proposta non venga avanzata o non siano offerti gli elementi indicati, spetterà al Questore chiedere e acquisire dal Procuratore della Repubblica uno specifico parere. Fermo il rispetto dei suddetti adempimenti che dovranno essere adottati in relazione al descritto potere di proposta, le SS. LL. qualora accertino situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, dovranno autonomamente valutare la situazione di concreto pericolo per la sua incolumità- quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di una organizzazione criminale- e, ove questa sussista, prescindendo dalla sua disponibilità a denunciare o a collaborare, procedere al rilascio, nel più breve tempo possibile, del permesso di soggiorno alle condizioni descritte dall'art. 27, comma 2 del D.P.R. 394/1999. Si ribadisce l'importanza che tale valutazione consideri anche attentamente i rischi concreti ai quali potrebbero essere esposti, a seguito del rimpatrio nel paese di origine, sia lo straniero interessato che i suoi familiari").

Venendo al caso che ci occupa, è pacifico che la proposta provenga dall'associazione Oltre la strada trasmessa dall'Ufficio Politiche per l'Immigrazione e cooperazione decentrata del Comune di Ravenna.

Nella proposta si dà atto della modalità di reclutamento, della violenza per costringere la giovane a prostituirsi, del controllo messo in atto dagli sfruttatori, del contatto con la sua famiglia d'origine sia mediante l'accesso diretto che tramite i social, del timore della ragazza non ancora venuto meno (cfr. aggiornamento relazione Prot. 40595 proveniente da Oltre la strada) nonostante il percorso anche di natura psicologica effettuato e il sostegno pluridirezionale dei servizi.

Ebbene, trattandosi della cd proposta sociale, viene in considerazione, lo si ribadisce, il comma 3° dell'articolo 27 reg. att. secondo cui "Quando la proposta è effettuata a norma del comma 1°, lettera a), il questore valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base degli elementi in essa contenuti".

Dalla valutazione congiunta delle relazioni, dall'attività infoinvestigativa svolta che conferma lo svolgimento dell'attività di prostituzione da parte della ragazza nei luoghi e nei periodi dalla stessa descritti, dalle coerenti dichiarazioni rese in sede giudiziale oltre che nella memoria e nel verbale di sommarie informazioni, possono ritenersi accertate "situazioni di violenza o di grave sfruttamento" nei confronti della cittadina albanese sfuggita - con l'aiuto e il sostegno della persona presso cui svolgeva, da ultimo, attività di baby sitter - agli sfruttatori che abilmente, sfruttando i suoi sentimenti e la povertà in cui versava, l'hanno costretta, con violenza, a prostituirsi facendo leva sull'amore della ragazza non solo nei confronti di colui che si era presentato come fidanzato ma anche nei confronti della sua famiglia d'origine, prima recandosi presso la sua abitazione in Albania (così da far comprendere alla vittima di avere la famiglia sotto controllo e illudendo i genitori circa la disponibilità di un regolare impiego redditizio da parte della figlia) e poi inviando alla sorella il video che la riprendeva sulla strada in occasione di una retata da parte della polizia.

I fatti descritti, per la loro crudeltà e puntuale organizzazione, denotano una particolare intensità del dolo da parte di tutti i soggetti coinvolti (l'intera famiglia del "fidanzato") così da dimostrare che sono stati posti in essere da soggetti privi di scrupoli e pronti a tutto pur di conseguire il loro tornaconto. Quanto basta per affermare, nonostante la mancanza di volontà di collaborare che ben può derivare dal timore e dallo stato di soggezione, l'esigenza di tutela per il perdurante grave pericolo in cui versa la ragazza, soprattutto nel caso in cui fosse costretta a far ritorno in Albania, per essere i suoi sfruttatori a conoscenza del luogo della sua abitazione.

Né può sottacersi l'ottimo percorso di integrazione della ragazza che parla perfettamente la lingua italiana e lavora regolarmente con un contratto in scadenza a dicembre 2020.

Quanto ai fatti penalmente rilevanti di cui si è resa responsabile - violazione della normativa sul soggiorno (art. 10 bis TUI) e uso di carta di identità bulgara contraffatta - si tratta di episodi riconducibili alla vicenda di sfruttamento di cui è stata vittima. In particolare, quanto all'utilizzo di carta di identità bulgara (fattispecie più significativa rispetto alla violazione della normativa sul soggiorno), la ragazza si è autodenunciata, grazie anche al supporto del progetto, in data 14.06.2018 (a questa data infatti era già stata presa in carico), presentando il proprio, autentico passaporto presso l'Ufficio anagrafe del Comune di Faenza, dichiarando di non aver mai posseduto la cittadinanza bulgara. La vicenda è stata definita in sede penale con sentenza ex art. 444 c.p.p. con condanna alla pena, sospesa, di un anno di reclusione (per una puntuale descrizione del fatto si veda la motivazione della sentenza in atti).

In conclusione, il provvedimento cautelare deve essere confermato e il ricorso accolto.

Quanto alle spese, si ritiene che esse debbano essere compensate per la peculiarità della situazione caratterizzata da una sovrapposizione dei due percorsi previsti dall'art. 18 D.lgs 286/98, con

l'espressione dei pareri contrari dell'A.G. che possono avere indotto l'amministrazione ad adottare l'impugnato provvedimento.


P.Q.M.

visto l'art. 702 bis c.p.c,
accoglie il ricorso e accerta il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale ai sensi dell'art. 18 D.lgs 286/98.

Spese compensate.

Il giudice est.

Angela Baraldi



3 MAR. 2020
Dolisa C...

Il Presidente
Maddie Betti

